



Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

in Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

## DELIBERA L. n. 40/2021

**OGGETTO:** Esproprio dei beni immobili occupati per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio della città di Potenza e delle aree industriali di Tito e Potenza - Contenzioso ASI Potenza vs Tamburrino Luigi e Tamburrino Giancarlo, Corte di Appello di Potenza, r.g.n. 314/2018, ordinanza n. 16/2021 – impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione.

**PREMESSO** che con Decreto di acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, e ss.mm.ii. n. 60 del 20.02.2018 è stata disposta l'acquisizione coattiva sanante in favore del Consorzio delle aree occorse per i lavori di "DELOCALIZZAZIONE DEL DEPURATORE DELLA CITTA' DI POTENZA CON RIUTILIZZO INDUSTRIALE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE" illegittimamente occupate dai Sigg. TAMBURRINO Luigi e TAMBURRINO Giancarlo a far data dal 04/05/2005, come di seguito specificate: Comune di Potenza – fog. 35 – p.lla 20 di mq. 17.815; Comune di Vaglio Basilicata – fog. 29 p.lla 234 di mq. 4.161;

**CHE** con il suddetto decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante al proprietario dei beni immobili oggetto della presente procedura è stato stabilito come segue:

| Immobile                                  | Capitale           | occupazione temporanea 5/12 | Risarcimento patrimoniale 5% annuo | Risarcimento non patrimoniale 10% | Totale              |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Comune di Potenza – Fog. 35 p.lla 20      | € 64.401,26        | € 26.883,86                 | € 59.240,34                        | € 6.440,13                        | € 156.915,58        |
| Comune di Vaglio B.ta – fog. 29 p.lla 234 | € 15.042,02        | € 6.267,51                  | € 13.836,60                        | € 1.504,20                        | € 36.650,33         |
| <b>Totali</b>                             | <b>€ 79.443,28</b> | <b>€ 33.3101,37</b>         | <b>€ 73.076.94</b>                 | <b>€ 7.944,33</b>                 | <b>€ 193.565,91</b> |

**CHE** il Consorzio ha puntualmente adempiendo al consequenziale deposito presso la Tesoreria provinciale dello stato – sezione di Potenza, in base alle modalità stabilite nella delibera consortile n. 6 del 10.01.2018 e nel suddetto decreto di esproprio;

**VISTO** Il ricorso in opposizione alla stima notificato ad istanza degli avvocati Rocco Baldassini e Caterina Saponara in data 16.07.2018 ed acquisito al protocollo consortile al

n. 3532/2018, con il quale i Sigg.ri TAMBURRINO Luigi e Giancarlo hanno impugnato dinanzi la Corte d'Appello di Potenza l'indennità di esproprio così come determinata dal Consorzio nella delibera n. 6 del 10.01.2018 e pedissequo decreto di esproprio n. 60 del 20.02.2018, con richiesta di rideterminazione dell'indennità di esproprio e richiesta di ammissione CTU;

**ATTESO** che con delibera n. n. 99 del 20.07.2018 si è ritenuta necessaria la costituzione in giudizio, e, pertanto, si è conferito l'incarico di difensore di fiducia dell'Ente all'Avv. Agostino PARISI ;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 2233 del 30 giugno u.s. con la quale il legale di fiducia dell'Ente ha comunicato che la Corte d'Appello con ordinanza resa a definizione del giudizio n. 314/2018 ha parzialmente accolto il ricorso di controparte;

**ATTESO** che fronte di una richiesta di oltre 2 milioni di euro, è stata riconosciuta, per le relative causali, l'importo complessivo di € 657.235,51, con accoglimento dell'eccezione di prescrizione in merito all'indennità di occupazione senza titolo per il periodo 2005–2013;

**CONSIDERATO** che l'Avv. Parisi , nella suddetta nota, come integrata con successiva nota acquisita al protocollo consortile al n. 2400 del 5 luglio u.s., considerate le criticità rilevate, ha suggerito all'Ente di valutare la proposizione di apposita impugnazione, della suddetta ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello, ravvedendosi diversi presupposti in tale senso, evidenziando la necessità di nominare difensore abilitato presso le magistrature superiori;

**RITENUTO**, pertanto, decidere per l'impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione dell'ordinanza n. 16/21 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza nel giudizio r.g. 314/2018, conferendo espresso mandato ad esperto professionista abilitato alle giurisdizioni superiori;

**INDIVIDUATO** lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, preventivando un impegno di spesa pari ad € 9.000,00, oltre accessori di legge, spese forfetarie al 15% e rimborso delle spese vive documentate;

**VISTA** la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e la D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e relativa documentazione;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto della nota acquisita al protocollo consortile al n. 2233 del 30 giugno u.s. con la quale l'Avv. Agostino Parisi, legale di fiducia dell'Ente nel contenzioso in oggetto, ha comunicato che la Corte d'Appello con ordinanza n. 16/2021, resa a definizione del giudizio dinanzi la Corte d'Appello ha parzialmente accolto il ricorso di controparte;
2. di decidere conseguentemente, per l'impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione dell'ordinanza n. 16/21 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza nel giudizio r.g.

314/2018, conferendo espresso mandato ad esperto professionista abilitato alle giurisdizioni superiori;

3. di incaricare, lo studio legale Avv. Visentini Marchetti e Associati quale studio professionale di fiducia dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio de quo, preventivando un impegno di spesa pari ad € 9.000,00, oltre accessori di legge, spese forfetarie al 15% e rimborso delle spese vive documentate;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono acquisiti agli atti di ufficio per la conservazione nei termini di legge.

IL LIQUIDATORE  
Avv. Giuseppe FIENGO

27 LUG. 2021



# VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

AVV. PROF. GUSTAVO VISENTINI  
AVV. PROF. FABIO MARCHETTI  
AVV. PROF. ENRICO TONELLI  
AVV. ALFONSO PAPA MALATESTA  
DOTT. EUGENIO RUGGERO  
AVV. FRANCESCA MARCHETTI  
AVV. ERNESTA VISENTINI

AVV. PROF. FEDERICO RASI  
DOTT. ANDREA DI GALLUCA  
AVV. LORENZA FILIPPONE  
AVV. FEDERICA SISCA  
AVV. VINCENZO GIUNTA  
AVV. MARIO MANNA

*Consulenti*  
DOTT. FRANCO PETRUCCI  
AVV. PROF. SILVIA VANONI

Roma, 26 luglio 2021

Spett. Consorzio Sviluppo Industriale  
per la Provincia di Potenza  
in liquidazione

c.a. dell'Avv. Giuseppe Fiengo  
Commissario Liquidatore

Oggetto: Preventivo compensi Studio Visentini Marchetti e Associati – Attività difensiva in Corte di Cassazione contro germani Tamburrino

Per la difesa in giudizio in favore del Consorzio per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza n. 16/2021 del 28 giugno 2021 della Corte di Appello di Potenza, i compensi complessivi per il nostro Studio, sono i seguenti:

Ricorso in Cassazione e successive attività e difese sino alla pronuncia:

€ 9.000,00, oltre accessori di legge, spese forfetarie al 15% e rimborso delle spese vive documentate.

Nel ringraziare e restare a disposizione per ogni evenienza, porgo un cordiale saluto.

Avv. Alfonso Papa Malatesta

